



C.d.P.
Associazione Gruppo Storico
“Compagnia del Piagnaro APS”

Statuto

Art 1 - Costituzione, Denominazione, Sede

E' costituita ai sensi del *Codice civile* l'associazione denominata Gruppo Storico "COMPAGNIA DEL PIAGNARO - antiche tradizioni e Giochi Medievali" come da atto costitutivo redatto il 7 maggio 2005 e depositato presso l'Agenzia delle entrate di Aulla il giorno 31 Maggio 2005 (588/3), modificato dall'Assemblea straordinaria del 17 febbraio 2013 e adeguato ai fini e per gli effetti del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, dall'Assemblea ordinaria del 16 giugno 2019: l'associazione da oggi denominata:

“Compagnia del Piagnaro APS” e da qui in avanti anche con la sigla **C.d.P.**

La C.d.P. ha sede nella città di Pontremoli (MS) in Piazza della Repubblica n. 5, le variazioni della sede sociale nell'ambito comunale non comportano variazioni al presente Statuto.

Art 2 Finalità, scopo e attività

La C.d.P. è un'associazione senza scopo di lucro, libera ed apartitica di carattere sportivo dilettantistico, ricreativo, culturale, di persone fisiche, giuridiche e/o associazioni autonome regolarmente costituite, Enti Pubblici e Privati e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale secondo il *co. 1, art. 5 Cts*:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione, dunque, si propone i seguenti scopi: perpetuare nel tempo le tradizioni storiche, culturali, folcloristiche e sportive; stringere attraverso le antiche tradizioni legami di fraternità ed amicizia; sviluppare relazioni, scambi fra i Gruppi in occasioni di manifestazioni storico-culturali, folcloristiche e sportive dilettantistiche collaborando altresì con Organizzazioni, associazioni ed Enti Pubblici o Privati; avviare un'ampia propaganda delle Antiche tradizioni medievali nelle scuole; collaborare con analoghi sodalizi storico-culturali, aderire, affiliarsi e/o stipulare convenzioni e contratti con Federazioni, Enti, Organismi Nazionali e Internazionali che perseguono gli stessi scopi; organizzare manifestazioni per indirizzare l'utilizzazione del tempo libero a fini culturali, ricreativi, sociali e sportivi; gestire ed utilizzare il marchio “Medievalis”®: evento di rievocazione storica che si svolge ogni anno in agosto nel comune di Pontremoli.

L'associazione può esercitare, a norma dell'*art. 6* del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. Può, inoltre, esercitare, a norma dell'*art. 7* del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art 3 Associati e volontari.

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

La C.d.P. riconosce come associati coloro che siano in possesso di tessera di associato ordinario o fondatore, che hanno diritto di voto e riconosce come volontario chiunque abbia la tessera "volontario" del gruppo, non sia associato e svolga un ruolo attivo nella C.d.P. all'interno di un gruppo di settore. Entrambi devono seguire lo Statuto ed i regolamenti emessi dalla C.d.P..

Hanno diritto ad essere associati Ordinari della C.d.P. tutte le persone fisiche, Enti, Associazioni che hanno partecipato

attivamente alle attività del Gruppo da almeno un anno ed in questo periodo hanno dimostrato un comportamento

corretto sia nelle relazioni interne verso gli associati e volontari che verso i terzi.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri associati ed partecipanti che con i terzi. Tutti gli associati possono essere eletti nelle cariche sociali. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea degli associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Agli associati non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Caratteristica imprescindibile dell'associato è l'aver compiuto sedici anni.

In caso di richiesta di adesione all'associazione da parte di minori di anni diciotto, quest'ultimi, per partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali, devono produrre una dichiarazione di manleva della responsabilità firmata dal genitore che esercita sul minore la potestà genitoriale.

Se il soggetto minore non ha ancora compiuto quattordici anni, oltre alla manleva in qualunque caso prescritta, deve essere accompagnato, durante le manifestazioni e gli eventi organizzati, dal genitore che ne esercita la potestà genitoriale o da una persona designata ed in accordo, tramite delega scritta, con il genitore.

Gli associati hanno diritto a partecipare alle attività dell'associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente agli associati interessati ad esse.

Ogni associato può essere iscritto ad altri enti, organizzazioni o associazioni a carattere storico ma non con finalità tali che possano creare concorrenza e conflitto di interessi con le attività e gli obiettivi della C.d.P. . Il Consiglio direttivo verificherà la compatibilità caso per caso.

Qualora l'associato svolga altre attività sportive, è tenuto al rendersi disponibile prioritariamente per le attività della C.d.P. Il Consiglio direttivo verificherà i comportamenti caso per caso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni:

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Art. 4 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art 5 Organi, cariche e commissioni

Sono organi riconosciuti dall'associazione: l'Assemblea degli associati, Il Presidente C.d.P. e Il Consiglio Direttivo.

Sono cariche dell'associazione: il Vicepresidente, Il Segretario, Il Tesoriere, Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

Sono commissioni dell'associazione: la Commissione Storico-Artistica e i Gruppi di Settore

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, sono ammessi i rimborsi delle spese analiticamente documentate.

Art 6 L'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati e volontari. Ad essa partecipano tutti gli associati.

Si considera convocata l'assemblea con affissione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la casa comunale e presso la bacheca dell'associazione. In via facoltativa se ne può dare comunicazione per via telematica o postale.

All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti gli Associati regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri associati. Ogni associato può raccogliere massimo una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Delle deliberazioni viene redatto il Verbale dell'Assemblea degli associati firmato dal Presidente (o in sua vece dal Vicepresidente), dal Segretario e dal Presidente dei Probiviri dopo che è stato letto e approvato in seno alla stessa Assemblea.

All'Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, cultori o esperti delle materie connesse con le finalità o le iniziative dell'associazione.

-L'Assemblea ordinaria degli associati, convocata almeno una volta all'anno, elegge i membri degli organi di sua competenza, approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio, e quello preventivo dell'anno in corso con il programma delle attività di maggiore importanza. Viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria si ritiene regolarmente formata in prima convocazione con il 50%+1 degli associati, mentre, in seconda convocazione da indirsi almeno un'ora dopo la prima convocazione. Si ritiene regolarmente formata con qualsiasi percentuale di presenza.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'*art. 28* del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 degli associati e in seconda convocazione, da farsi almeno 2 ore dopo la prima convocazione. E' regolarmente costituita con la presenza del 50%+1 degli associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Può essere richiesta dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, da 4 Consiglieri o dal 20% degli associati. Il Presidente, ricevuta la richiesta, deve deliberare con il Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni.

Art 7 Consiglio Direttivo

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono nel seguente modo:

ogni candidato Presidente prepara una lista di almeno 12 nomi che presenterà all'assemblea degli associati almeno un'ora prima della votazione, ogni associato può dare massimo quattro preferenze per candidati consiglieri appartenenti alla lista del Presidente scelto.

Entrano in Consiglio il candidato presidente vincente con i 6 candidati consiglieri preferiti della sua lista più il secondo candidato presidente con il candidato consigliere più votato della sua lista. Nel caso in cui si presenti una sola lista entrano in consiglio il candidato presidente con gli 8 candidati consiglieri più votati.

Il candidato Presidente deve essere conforme alle regole di incompatibilità previste per il Presidente.

In caso di parità di voti tra liste si passa ad un ballottaggio tra i Presidenti, congelando le preferenze ai consiglieri. In caso di parità tra i consiglieri, passa quello che è da più tempo partecipante alla C.d.P. e in caso di ulteriore parità passa il candidato più giovane di età.

Durante la prima riunione del Consiglio Direttivo si decideranno le cariche di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un Segretario, da 6 Consiglieri eletti tra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dal loro incarico a causa di:

dimissioni o voto di sfiducia di almeno 3/4 degli associati. I decaduti vengono sostituiti scorrendo la graduatoria dei non eletti. Durante la prima riunione del Consiglio Direttivo, dovrà essere nominato a maggioranza un delegato per la stampa che potrà essere scelto tra tutti gli partecipanti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea degli associati; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione; redige i programmi di attività sociale; delibera circa l'importo e la scadenza della quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze degli associati o dei volontari; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi associati; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione di associati; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e volontari; delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente eleggere un Presidente Onorario e assegnare la qualifica di associati Onorari. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e saranno disponibili per l'eventuale consultazione da parte degli associati interessati che ne faranno richiesta secondo le seguenti modalità: presentazione della richiesta scritta entro trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo .

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità, su richiesta del Presidente o su richiesta di almeno 4 consiglieri. Le riunioni dovranno essere convocate almeno 7 giorni prima e saranno valide con la presenza di almeno metà dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea degli associati ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può indirizzare inviti alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo anche ai responsabili di settore, ai Presidenti di commissione o a chiunque il Consiglio ritenga opportuno indirizzare l'invito. Le cariche sociali avranno la durata di 3 anni, sono gratuite e saranno rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo continueranno ad espletare la loro attività fino alla loro avvenuta sostituzione.

Il Consiglio decade con: 1) le dimissioni contestuali di un numero di consiglieri pari a 5;

2) qualora non esistano più supplenti di maggioranza; 3) in caso di voto di sfiducia dei 2/3 dei soci.

Il consiglio decaduto rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione. La redazione dei verbali va approvata durante la successiva riunione del Direttivo.

Art 8 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Art 9 Segretario

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Art 10 Tesoriere

Il Tesoriere assiste il Consiglio Direttivo, segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, gestisce la cassa ed è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'associazione. Il Tesoriere può essere nominato tra gli associati, i volontari e i non associati. Viene nominato durante la prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti a maggioranza di voti e con votazione segreta, ad ogni elezione del Consiglio Direttivo. La lista dei candidati, contenente almeno 5 persone fisiche a candidatura autonoma, deve essere presentata almeno un'ora prima dello svolgimento delle votazioni durante l'Assemblea ordinaria. Gli associati possono esprimere un numero di preferenze non superiore a tre. In caso di parità di voti passa quello con più anzianità di età.

Al suo interno, il Collegio dei Revisori nomina il proprio Presidente che può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora previsto.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di esaminare, periodicamente, occasionalmente, o in qualsiasi momento, la contabilità dell'associazione.

In caso di dimissioni dei componenti si ricorre ai sostituti seguendo le preferenze delle elezioni e, in mancanza di altri sostituti, si ricorre al metodo della cooptazione. I componenti sono rieleggibili a scadenza.

In caso di superamento dei limiti previsti dalla soglia di legge dell'art. 30 Codice del Terzo settore decade il collegio dei revisori dei conti e viene destituito e disciplinato con l'Organo di controllo.

Art 12 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti, a maggioranza dei voti con votazione segreta, ad ogni elezione del Consiglio Direttivo dall'Assemblea degli associati.

La lista dei candidati, contenente almeno cinque nomi di associati o volontari a candidatura autonoma, deve essere presentata almeno un'ora prima dello svolgimento delle votazioni. Gli associati possono esprimere un numero di preferenze non superiore a tre. In caso di parità di voti passa quello con più anzianità di età.

Al suo interno il Collegio elegge il proprio Presidente che può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora previsto.

Il Collegio dei Probiviri è organo di disciplinare di secondo grado, conferma o modifica le sanzioni comminate dagli organi associativi, ha competenza su fatti, ad esso deferiti, commessi dai Gruppi partecipanti, da iscritti ai gruppi partecipanti, da singoli associati e comunque su fatti commessi da membri della C.d.P., deve mantenere un controllo di conformità allo Statuto e alla legge degli Organi associativi.

Il Collegio dei Probiviri funge da Commissione di Scrutinio durante le Assemblee e, qualora non siano presenti i componenti o siano presenti in parte, vengono nominati dei sostituti temporanei dall'Assemblea.

In caso di dimissioni dei componenti si ricorre ai sostituti seguendo le preferenze delle elezioni e, in mancanza di altri sostituti, si ricorre al metodo della cooptazione.

I componenti sono rieleggibili a scadenza

Art 13 Commissione Storico-Artistica

La Commissione Storico-Artistica è formata da 4 membri, il Presidente della Commissione viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo ed è incaricato di trovare gli altri tre componenti che devono essere approvati a maggioranza dal Consiglio Direttivo, che possono essere associati o volontari della C.d.P. Il Presidente della Commissione può nominare un Segretario che rediga i verbali delle riunioni della commissione

La Commissione ha i seguenti compiti; valorizzare il patrimonio storico e culturale degli associati, dei volontari o Gruppi partecipanti; salvaguardare le antiche tradizioni; promuovere gli studi in materia di antiche tradizioni medievali; riconoscere e accrescere gli studi degli associati o dei Gruppi che intendono associarsi alla C.d.P. indirizzandoli verso un'attenta ricerca storica. Può redigere regolamenti per un migliore svolgimento delle manifestazioni sotto approvazione del Consiglio Direttivo.

Dà inoltre parere sulla congruità storica degli acquisti, adeguatezza dell'abbigliamento di ciascun membro prima e durante la fase attiva delle esibizioni ufficiali della C.d.P. dove il Presidente della Commissione o un suo delegato attuerà un continuo controllo. Su i temi di competenza della Commissione, il Presidente della stessa, o un suo delegato, ha diritto di dare parere di indirizzo in merito alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art 14 Gruppi di Settore

I gruppi di settore devono essere decisi o confermati nel numero e nella denominazione all'inizio di ogni anno. Hanno il compito di formare gli associati o i partecipanti con le competenze tecniche e professionali richieste per la loro

preparazione ed i loro Responsabili sono impegnati a pianificare le attività previste dalla C.d.P. e rispondono direttamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo. I gruppi di settore possono organizzare autonomamente eventi o manifestazioni solamente nei periodi nei quali la C.d.P. non ha pianificato alcuna attività. In tal caso i Responsabili debbono preventivamente informare il Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima dell'evento che potrà approvare con delibera. I gruppi di settore sono regolamentati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Art 15 Azioni disciplinari

In caso si verificano controversie all'interno dello stesso settore, la controversia può essere giudicata dal Responsabile di Settore (a meno che non sia egli stesso coinvolto nella controversia), in seconda istanza si può ricorrere al Consiglio Direttivo ed, in terza istanza, al Collegio dei Probiviri.

In caso di controversie al di fuori dello stesso settore, il giudizio viene espresso in prima istanza dal Consiglio Direttivo e in seconda istanza dal Collegio dei Probiviri.

Quando si ricorra al giudizio del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri devono essere esclusi, su decisione motivata del Presidente dei Probiviri e del Presidente della C.d.P., eventuali componenti in conflitto di interessi o coinvolti nella controversia.

Art 16 Incompatibilità

Le persone che rivestono ruoli e cariche in seno agli Organi dell'Associazione devono avere i seguenti requisiti: aver compiuto il 18° anno di età, essere tesserati alla C.d.P., non essere stati assoggettati, da parte della C.d.P., a squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

Sono incompatibili tra loro le cariche di: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Revisore dei conti, Probiviro. Sono incompatibili con le 4 cariche del Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere) chiunque ricopra una delle cariche nel Consiglio Direttivo di una associazione, ente od organizzazione che possano creare concorrenza e conflitto di interessi con le attività o gli obiettivi della CdP.

Ogni controversia in merito verrà sottoposta ad insindacabile giudizio della Commissione riunita di Probiviri e Revisori.

Art 17 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Revisori dei Conti, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi pervia richiesta scritta almeno dieci giorni prima la convocazione dell'Assemblea.

Art 18 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 19 Divieto di distribuzione degli utili e bilancio di esercizio

Ai fini di cui al precedente art. 18, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere approvato il bilancio di esercizio riferito all'esercizio appena concluso. Entro i 15 giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.

Art 20 Scioglimento e patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norme finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)* e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed abroga lo statuto precedente.